

# PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

## VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

**DELIBERA n. 44 del 29/10/2007**

### VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

*Il Presidente*

---

*Il Direttore*

---

### PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

*Il Direttore*

---

### ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3. del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/00.

Seravezza, \_\_\_\_\_

*Il Direttore*

---

**OGGETTO:** *Criteria per l'integrazione dei limiti delle aree estrattive, ex L.R. n. 65/97, con i perimetri dell'area protetta contenuti nella Proposta di Piano per il Parco*

L'anno duemilasette, addì 29 del mese di ottobre, alle ore 15,00 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004

Presiede il Sig. *Giuseppe Nardini*

Sono presenti n. 8 componenti; assenti n. 5  
(A = assente; P = presente)

---

*Natale Emilio Baldaccini* - A -

*Paolo Cattani* - P -

*Giovanni Corrieri* - A -

*Armando Della Pina* - P -

*Giuseppe Nardini* - P -

*Angelo Maria Nerli* - P -

*Cristoforo Feliciano Ravera* - P -

*Ezio Gino Ronchieri* - A -

*Giuseppe Rossi* - A -

*Piero Sacchetti* - P -

*Giulio Salvatori* - P -

*Jacopo Simonetta* - P -

*Pietro Vecchi* - A -

*Responsabile del procedimento amministrativo*

- *Antonio Bartelletti*

*Partecipa il Direttore*

- *Antonio Bartelletti*

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**VISTA** la propria deliberazione n. 1 del 29 gennaio 2007, con la quale l'Ente Parco ha deciso di procedere all'approvazione del Piano per il Parco delle Alpi Apuane per fasi successive, stralciando dal procedimento di approvazione in corso la disciplina relativa alle "Attività estrattive", da rimettere a successiva adozione/approvazione, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 63, che introduce il comma 1 bis all'art. 15 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;

**TENUTO CONTO** che la disciplina appena sopra richiamata stabilisce che, nel caso in cui lo stralcio interessi l'aspetto della perimetrazioni delle aree contigue interessate da attività di cava, fino alla loro nuova definizione resta in vigore le perimetrazioni delle stesse in essere, cioè quella presente nell'allegato cartografico alla L.R. n. 65/97, limitatamente alle zone di cava con valore speciale di area contigua;

**NELLA NECESSITÀ** di definire criteri per operare la migliore integrazione possibile – nel rispetto dell'iter procedimentale di approvazione del Piano per il Parco – tra le superfici delle aree estrattive, ex L.R. n. 65/97, con quelle dell'area protetta, già contenute nella Proposta di Piano in parola, considerando l'imminente adozione dello stesso strumento di pianificazione territoriale o, comunque, del medesimo atto di governo del territorio protetto;

**STIMATA** l'opportunità di intervenire nel solo caso di sovrapposizione tra le perimetrazioni vigenti delle aree contigue di cava e quelle della proposta di area parco, evitando le incongruenze conseguenti;

**VISTA** la nota del Direttore del Parco n. 170 del 18 gennaio 1998, contenente un quesito alla Regione Toscana sui limiti cartografici delle zone contigue di cava (area contigua) di cui alla L.R. n. 65/97, nello specifico della possibilità di utilizzare – in caso di dettaglio topografico – gli allegati cartografici in scala 1:5.000 e 1:10.000, conseguenti all'attività di perimetrazione delle "aree caratterizzate da risorse lapidee (aree A2)" di cui all'art. 1 della L.R. 21 luglio 1994, n. 52;

**VISTA** la risposta del Dirigente responsabile dell'Ufficio competente della Regione Toscana del 27 gennaio 1999 (prot. n. 104/2991/110.1), in cui si concorda con il criterio adottato per una più esatta definizione dei perimetri delle aree attività estrattive, di usare come riferimento le cartografie in scala 1:5.000 e 1:10.000, a suo tempo elaborate ai sensi della L.R. n. 52/94, poiché le stesse hanno rappresentato la base usata dalla Regione per la definizione delle aree estrattive, sia nella deliberazione n. 298/97, sia nella citata L.R. n. 65/97, raccomandando all'Ente Parco una particolare attenzione nella precisazione, alla scala di dettaglio, degli esatti confini per tutto lo sviluppo della perimetrazioni e, in special modo, in quei luoghi specifici (Campagrina, Gufonaglia, ecc.), in cui il Consiglio Regionale aveva operato, per la deliberazione n. 298/97 e la L.R. n. 65/97, alcune variazioni rispetto alle proposte di limiti estrattivi conseguenti alla L.R. n. 52/94;

**STABILITO** di utilizzare il criterio di cui sopra per una più esatta definizione dei perimetri delle aree estrattive vigenti ai sensi della L.R. n. 65/97 più volte citata

**VISTA** l'ipotesi di perimetrazioni dell'area parco contenuta nell'ultima proposta di Piano per il Parco, così come approvata dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 27 del 23 luglio 2002, che presenta un dettaglio di scala confacente;

**VISTA** la proposta di deliberazione così come predisposta dall'Ufficio competente;

**ESAMINATA** e ritenuta meritevole di approvazione;

**ACQUISITO** e conservato in atti il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**A voti favorevoli n. 7 ed un astenuto (Simonetta),**

### **DELIBERA**

di approvare i seguenti criteri per l'integrazione delle superfici delle aree estrattive, ex L.R. n. 65/97, con i perimetri dell'area protetta di cui alla Proposta di Piano per il Parco:

:

- a) la definizione, a scala di dettaglio, dei perimetri delle aree estrattive ex L.R. n. 65/97 deve essere operata con riferimento alle cartografie in scala 1:5.000 e 1:10.000, già elaborate ai sensi della L.R. n. 52/94 e servite come base dalla Regione Toscana per la delimitazione delle "*aree caratterizzate da risorse lapidee (aree A2)*" negli allegati cartografici della deliberazione n. 298/97 e della citata L.R. n. 65/97, con particolare attenzione ad alcuni bacini di cava (Campagrina, Gufonaglia, Ficaio, Grotta Caprara, ecc.) in cui il Consiglio Regionale aveva apportato modifiche in sede di approvazione degli atti legislativi ed amministrativi citati, rispetto alla proposta di delimitazione originale e dettagliata, conseguente alla L.R. n. 52/94;
- b) l'invariabilità di perimetri delle aree estrattive, così come approvati in scala 1:25.000 nell'allegato cartografico alla L.R. n. 65/97 e definiti, nel dettaglio, con le procedure di cui al precedente punto a), in conseguenza dello stralcio del Piano per il Parco operato ai sensi dell'art. 1 della L.R. 63/06 (divenuto comma 1 bis dell'art. 15 della L.R. n. 65/97);
- c) la costante subordinazione dei perimetri dell'area protetta della Proposta di Piano per il Parco, rispetto a quelli delle aree estrattive ex L.R. n. 65/97, da cui un conseguente arretramento dell'ipotesi di area parco e il suo attestarsi sui limite delle aree estrattive vigenti, limitatamente alle zone di sovrapposizione tra le due differenti categorie di superfici,
- d) l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

---

AB/ab/criteri sovrapposizione perimetri parco nuovi cave vecchie